



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12.11.2008
C(2008) 6866 final

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12.11.2008

**relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati e agli esperti nazionali in
formazione professionale presso i servizi della Commissione**

La versione facente fede di questa decisione è quella redatta in lingua francese, quale adottata dalla Commissione.

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 12.11.2008

relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati e agli esperti nazionali in formazione professionale presso i servizi della Commissione

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

considerando quanto segue:

- (1) Gli esperti nazionali distaccati (END) devono permettere alla Commissione di beneficiare dell'elevato livello delle loro conoscenze e della loro esperienza professionale, in particolare nei settori in cui tali competenze non sono facilmente reperibili.
- (2) È estremamente auspicabile favorire lo scambio di esperienze e di conoscenze professionali in materia di politiche europee, assegnando temporaneamente esperti delle amministrazioni nazionali presso i servizi della Commissione, anche per periodi di breve durata. Con la medesima finalità andrebbe altresì agevolato il ricorso a esperti delle amministrazioni degli Stati membri dell'Associazione europea di libero scambio (qui di seguito "AELS", dei paesi candidati all'adesione che abbiano concluso con la Commissione un accordo in materia di personale o delle organizzazioni pubbliche intergovernative (qui di seguito "OIG").
- (3) Per garantire che l'indipendenza dell'istituzione non risulti compromessa da interessi privati, è opportuno stabilire che gli END devono provenire da un'amministrazione pubblica nazionale, regionale o locale, oppure da una OIG. Il distacco di un END ad opera di un datore di lavoro diverso da un'amministrazione pubblica nazionale, regionale o locale, oppure da un OIG, andrebbe autorizzato solo caso per caso ove il datore di lavoro dell'END operi effettivamente nel settore pubblico oppure sia un'università o un organismo di ricerca indipendente, che non si prefigge di generare profitti da ridistribuire.
- (4) Onde evitare qualunque conflitto d'interesse, è opportuno che i diritti e gli obblighi fissati dalla presente decisione siano volti a garantire che gli END esercitino le proprie funzioni esclusivamente nell'interesse della Commissione.
- (5) Visto il loro status particolare, è opportuno stabilire che gli END i quali operino da soli non esercitino alcuna delle responsabilità che incombono alla Commissione per effetto delle sue prerogative, tranne ove il direttore generale del servizio presso cui sono distaccati lo disponga espressamente per iscritto.

- (6) È auspicabile consolidare le disposizioni relative al regime applicabile agli END e alla loro situazione specifica, oltre a semplificarle con particolare riferimento alle condizioni di lavoro o alla concessione delle indennità di soggiorno, ravvicinandole alle disposizioni statutarie vigenti per i funzionari e gli altri agenti delle Comunità europee, senza peraltro assimilare a questi ultimi gli END.
- (7) Occorre agevolare l'adeguamento delle indennità di soggiorno tenendo conto dell'evoluzione degli stipendi di base dei funzionari delle Comunità in servizio a Bruxelles e a Lussemburgo.
- (8) Data l'importanza che assume la formazione dei funzionari degli Stati membri – ed eventualmente dei paesi dell'AELS, dei paesi candidati all'adesione e delle OIG – in ordine alle politiche europee e ai metodi di lavoro della Commissione, occorre definire un quadro giuridico e amministrativo specifico per offrire formazione professionale ai cosiddetti "esperti nazionali in formazione professionale" (ENFP).
- (9) Le rappresentanze permanenti degli Stati membri dell'Unione europea (qui di seguito "RP" svolgono un ruolo essenziale nell'attuazione del presente regime e devono, per questo motivo, essere gli interlocutori privilegiati della Commissione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

TITOLO I

ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI

Capo I

Disposizioni generali

Articolo 1

Campo d'applicazione e definizione

1. Il presente regime si applica agli esperti nazionali distaccati presso la Commissione (qui di seguito "END" o esperti nazionali distaccati).

Gli esperti nazionali distaccati sono persone messe a disposizione della Commissione da un'amministrazione pubblica nazionale, regionale o locale, oppure da una OIG, delle cui competenze la Commissione si serve in un settore specifico.

Ai sensi della presente decisione, l'amministrazione pubblica è formata da tutti i servizi amministrativi centrali, federali e territoriali di uno Stato, vale a dire i ministeri, i servizi governativi e i Parlamenti, le giurisdizioni, le banche centrali, i servizi amministrativi degli enti locali, nonché i servizi amministrativi decentrati di tale Stato e dei suoi vari enti.

Le persone cui il presente regime si applica sono al servizio del loro datore di lavoro da almeno dodici mesi all'interno di un quadro statutario o contrattuale, prima del loro distacco, e restano al servizio di tale datore di lavoro durante il periodo di distacco.

Il datore di lavoro dell'END si impegna pertanto a continuare a retribuire quest'ultimo, a mantenere il suo legame statutario o contrattuale per l'intera durata del distacco e a informare la Direzione generale del personale e dell'amministrazione di qualsiasi cambiamento al riguardo nella situazione dell'END. Al datore di lavoro continuano a incombere altresì tutti i contributi sociali per l'END, in particolare in materia di previdenza sociale e di pensione. La rottura o la modifica del legame statutario o contrattuale rimettono ipso facto in causa, senza preavviso, il distacco dell'END presso la Commissione, a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c).

2. In deroga al secondo comma del paragrafo 1, qualora l'interesse della Commissione giustifichi l'apporto temporaneo di competenze specifiche, il distacco di un END da parte di un datore di lavoro diverso dall'amministrazione pubblica di uno Stato o da una OIG può essere autorizzato caso per caso dal direttore generale del personale e dell'amministrazione, purché il datore di lavoro dell'END

- sia un'università o un organismo di ricerca indipendente che non si prefiggono il conseguimento di profitti da ridistribuire;
- rientri effettivamente nel settore pubblico.

Ai sensi della presente decisione, per essere assimilato al settore pubblico l'ente da cui l'END dipende deve soddisfare tutti i requisiti seguenti:

- ricollegarsi a un'amministrazione pubblica quale definita al paragrafo 1, ed essere in particolare stato creato mediante provvedimento legislativo o regolamentare;
- le sue risorse devono provenire in massima parte da finanziamenti pubblici;
- la parte delle eventuali attività svolte su un mercato in concorrenza con altri enti privati o pubblici deve essere inferiore a metà delle sue attività.

In via eccezionale e ove l'interesse del servizio lo giustifichi, il commissario responsabile per le questioni di personale può autorizzare il distacco di un END il cui datore di lavoro non soddisfi uno o più dei requisiti suddetti. Egli informa regolarmente il collegio dei commissari in merito al ricorso a tale procedura.

A questo scopo la RP interessata ovvero, se del caso, il segretariato dell'AELS, le OIG e le missioni diplomatiche dei paesi terzi interessati forniscono alla Direzione generale del personale e dell'amministrazione tutti gli elementi necessari affinché il direttore generale del personale e dell'amministrazione sia in grado di valutare se i vari criteri sono rispettati e di decidere in piena cognizione di causa.

La direzione generale del personale e dell'amministrazione specifica, se del caso, le modalità d'applicazione dei vari criteri e le trasmette alle RP, al segretariato dell'AELS nonché alle OIG interessate, o a un paese associato con decisione del Consiglio a un programma comunitario.

3. Salvo deroga concessa dal direttore generale del personale e dell'amministrazione, gli END devono avere la nazionalità di un paese che sia membro dell'Unione, dell'AELS o con il quale il Consiglio abbia deciso di intavolare negoziati di adesione, e che abbia concluso con la Commissione un accordo specifico in materia di distacco di personale.
4. Nell'assumere END la Commissione bada all'equilibrio geografico, all'equilibrio tra uomini e donne nonché al rispetto del principio di parità delle opportunità conformemente agli articoli 1 *quinquies* e 27 dello statuto.

La direzione generale del personale e dell'amministrazione si accerta della corretta applicazione e, in caso di squilibrio significativo in termini globali o a livello di una direzione generale (qui di seguito "DG"), dispone i correttivi necessari per garantire un'equilibrata ripartizione degli END.

5. Qualsiasi riferimento nel presente regime a una persona di sesso maschile si intende fatto indifferentemente a una persona di sesso femminile, e viceversa, tranne ove il contesto non dia chiaramente a intendere il contrario.

Articolo 2

Esperti nazionali distaccati senza spese

1. Ai fini della presente decisione, gli "END senza spese" sono quelli per i quali la Commissione non paga alcuna delle indennità di cui ai capi III e VI né copre alcuna delle spese previste nella presente decisione, tranne quelle connesse con l'esercizio delle loro funzioni durante il periodo di distacco.
2. Gli END senza spese possono essere distaccati dall'amministrazione pubblica, quale definita all'articolo 1, paragrafo 1, degli Stati membri dell'UE o dell'AELS, di un paese col quale il Consiglio ha deciso di intavolare negoziati di adesione e che abbia concluso con la Commissione un accordo specifico in materia di distacco di personale, o ancora da una OIG, nel quadro di un accordo o di un programma di scambio della Commissione.
3. Il distacco di END senza spese può essere altresì autorizzato caso per caso dal direttore generale del personale e dell'amministrazione, il quale tiene conto della provenienza degli END, della DG interessata, dell'equilibrio geografico e delle mansioni che si intende affidare loro.
4. La decisione annua della Commissione sull'assegnazione finale delle risorse umane e delle spese amministrative decentrate tiene conto degli END senza spese.

Articolo 3

Procedura di selezione

1. Gli END sono selezionati secondo una procedura aperta e trasparente le cui modalità vengono definite dalla direzione generale del personale e dell'amministrazione.

2. Prima del distacco, le direzioni generali devono essere autorizzate a ricorrere a END nel quadro dell'esercizio SPA/PPB e dell'annuale decisione della Commissione sull'assegnazione finale delle risorse umane e delle spese amministrative decentrate.
3. Le candidature vengono inoltrate dalle RP e, ove l'avviso di posto vacante lo contempli, dal segretariato dell'AELS, dalle missioni diplomatiche dei paesi terzi che possono beneficiare del regime di distacco e dalle amministrazioni delle OIG.
4. Fatte salve le disposizioni degli articoli 25 e 27, il distacco è autorizzato dal direttore generale del personale e dell'amministrazione e viene posto in essere tramite uno scambio di lettere fra quest'ultimo e la RP dello Stato membro interessato o, a seconda dei casi, il segretariato dell'AELS, le missioni diplomatiche dei paesi terzi che possono beneficiare del regime di distacco o ancora le OIG.

Articolo 4 Durata del distacco

1. La durata iniziale del distacco non può essere inferiore a sei mesi né superiore a due anni. Può formare oggetto di successive proroghe per una durata complessiva massima di quattro anni. In via eccezionale, su richiesta della DG interessata e ove le esigenze del servizio lo giustificano, il direttore generale dell'amministrazione e del personale può autorizzare una o più proroghe del distacco per un massimo di due anni supplementari al termine del periodo di quattro anni.

Qualora un END abbia beneficiato di un distacco quale esperto nazionale in formazione professionale, ai sensi dell'articolo 30, nei sei anni che precedono il suo distacco come END, il periodo di formazione viene detratto dalla durata massima di sei anni di cui al comma precedente.

2. La durata iniziale del distacco è fissata nello scambio di lettere di cui all'articolo 3, paragrafo 4. Qualsiasi proroga del periodo di distacco forma oggetto di un nuovo scambio di lettere.
3. L'END che abbia già formato oggetto di un distacco presso la Commissione può essere distaccato nuovamente, in conformità delle norme interne stabilite per la durata massima della presenza di questo tipo di personale nei servizi della Commissione e purché siano rispettate le condizioni seguenti:
 - a) L'END continui a soddisfare i requisiti di ammissibilità al distacco;
 - b) tra il termine del primo periodo di distacco e il nuovo distacco sia trascorso un periodo minimo di sei anni; se dopo l'ultimo distacco l'END ha beneficiato di un contratto lavorativo con la Commissione, la durata di tale contratto o di tale distacco viene computata nel calcolo dei sei anni di cui sopra.

Il periodo massimo di sei anni di cui alla lettera b) non è d'applicazione ove i distacchi precedenti abbiano avuto durata inferiore a quattro anni, ma in tal caso un nuovo distacco non può superare la parte residua del periodo di quattro anni, salvo la possibilità di una proroga supplementare fino a due anni di cui al paragrafo 1.

Articolo 5
Sede di distacco

Gli END possono essere assegnati a una qualsiasi delle sedi in cui lavorano agenti della Commissione.

Articolo 6
Mansioni

1. Gli END assistono i funzionari o gli agenti temporanei della Commissione. Non possono esercitare funzioni dirigenziali intermedie o superiori, neppure in sostituzione del loro superiore gerarchico.
2. Un END partecipa a missioni e riunioni esterne soltanto nell'ambito di una delegazione guidata da un funzionario o da un agente temporaneo della Commissione, ovvero qualora vi si rechi da solo in qualità di osservatore o per informare il proprio servizio.
3. In tutti gli altri casi, in deroga al paragrafo 2, il direttore generale del servizio interessato può dare specifico mandato a un END per partecipare da solo a una o più missioni o riunioni esterne, dopo essersi accertato che non insorgano potenziali conflitti di interesse di alcun genere.

In tal caso, il direttore generale del servizio interessato dà all'END istruzioni scritte chiare e precise circa la posizione da assumere durante le missioni o riunioni in parola.

Il direttore generale può delegare il suo potere di deroga all'interno della propria DG.

In nessun caso un END può rappresentare a proprio nome la Commissione onde assumere impegni, finanziari o di altra natura, ovvero negoziare per conto dell'istituzione.

L'END può tuttavia rappresentare la Commissione nel quadro di procedimenti giudiziari in veste di coagente, assieme a un funzionario.

4. Incombe esclusivamente alla Commissione approvare l'esito dell'operato di un esperto nazionale distaccato, nonché firmare gli atti ufficiali che ne derivano.
5. I servizi della Commissione interessati, il datore di lavoro dell'END e l'esperto medesimo devono accertarsi che non insorga un conflitto di interessi con le mansioni che l'END è chiamato a svolgere durante il proprio distacco presso la Commissione.

All'uopo, il servizio presso il quale l'END deve essere distaccato informa quest'ultimo e il suo datore di lavoro, prima che il distacco prenda avvio, in merito alle mansioni previste e chiede loro di confermare per iscritto che non vi siano ragioni di sorta per non affidare tali compiti all'END.

il suo datore di lavoro e l'END si impegnano inoltre a comunicare al direttore generale del servizio presso il quale l'esperto è distaccato qualsiasi cambiamento di situazione durante il periodo di distacco che potrebbe generare siffatto conflitto.

Il servizio presso il quale l'END nazionale è distaccato conserva in copia, nei propri archivi, i relativi scambi di lettere e li mette a disposizione del direttore generale del personale e dell' amministrazione su richiesta di quest'ultimo.

6. Qualora la DG presso la quale un esperto deve essere distaccato reputi che la natura delle sue attività richieda speciali precauzioni in materia di sicurezza, è necessario ottenere un'abilitazione di sicurezza prima che l'esperto venga assunto. La DG interessata consulta eventualmente la direzione preposta alla sicurezza.
7. Ove l'END non ottemperi agli obblighi che derivano dalle disposizioni di cui ai paragrafi 2, 3 e 5, la Commissione ha il diritto, qualora lo reputi necessario, di porre fine al distacco dell'esperto nazionale a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c).

Articolo 7 Diritti e obblighi

1. Durante il periodo di distacco
 - a) l'END deve svolgere le proprie funzioni e regolare la propria condotta nell'interesse esclusivo delle Comunità, senza chiedere o accettare istruzioni da alcun governo, autorità, organizzazione o persona esterna alla Commissione. Egli esegue le mansioni affidategli in modo oggettivo e imparziale e nel rispetto del proprio dovere di lealtà verso le Comunità;
 - b) l'END che si proponga di esercitare un'attività esterna, retribuita o non, o di assolvere a un mandato al di fuori delle Comunità è soggetto alle norme vigenti presso la Commissione in materia di autorizzazione preventiva¹. Prima di concedere l'autorizzazione il servizio competente consulta il datore di lavoro dell'END;
 - c) l'END deve astenersi dal compiere qualsiasi atto o dall'assumere comportamenti che possano ledere la dignità della sua funzione nonché da qualsiasi forma di molestia psicologica o sessuale².
 - d) nell'esercizio delle proprie funzioni, l'END non deve occuparsi di questioni in cui ha un interesse personale diretto o indiretto, segnatamente familiare o finanziario, tale da compromettere la sua indipendenza. Se nell'esercizio delle sue funzioni si trova a dover trattare una questione di questo tipo, egli deve informarne immediatamente il proprio capo unità, il quale adotta tutte le misure opportune e può in particolare dispensare l'END dalle proprie responsabilità nel caso di specie.

Nelle imprese soggette al controllo della Commissione o a essa collegate, un END non può conservare né assumere, direttamente o indirettamente, interessi che per loro natura e entità rischiano di compromettere la sua indipendenza nell'esercizio delle proprie funzioni.

¹ *Mutatis mutandis* si applicano l'articolo 12 *ter* dello statuto e le relative disposizioni d'applicazione.

² *Mutatis mutandis* si applicano l'articolo 12 *ter* dello statuto e le relative disposizioni d'applicazione.

Un END deve dichiarare qualsiasi attività lucrativa svolta a titolo professionale dal proprio coniuge, secondo la definizione di quest'ultimo che figura nello statuto.

- e) L'END si astiene dal divulgare informazioni non autorizzate di cui sia venuto a conoscenza nell'esercizio delle sue funzioni, a meno che tali informazioni siano già state rese pubbliche o risultino accessibili al pubblico.
- f) L'END ha diritto alla libertà di espressione, nel rigoroso rispetto dei principi di lealtà e imparzialità.

L'END che intenda pubblicare o far pubblicare, solo o in collaborazione, un qualsiasi testo il cui argomento si ricolleggi all'attività delle Comunità ne deve preliminarmente avvertire il proprio capo unità. Se quest'ultimo è in grado di dimostrare che la pubblicazione rischia di ledere gravemente i legittimi interessi delle Comunità, informa per iscritto l'END della propria decisione, entro un termine di trenta giorni lavorativi che decorrono dal momento in cui l'informazione gli perviene. Se entro tale termine non viene notificata alcuna decisione, si considera che il capo unità non abbia sollevato obiezioni;

- g) tutti i diritti inerenti ai lavori eseguiti dall'END nell'esercizio delle sue mansioni sono versati alla Comunità;
 - h) l'END è tenuto a risiedere nel luogo ove ha sede l'ufficio cui è assegnato o a una distanza conciliabile con l'adempimento dei suoi compiti;
 - i) sulla base delle sue conoscenze ed esperienze professionali, l'esperto nazionale è tenuto ad assistere e consigliare i superiori ai quali è assegnato all'interno della Commissione, e di fronte a loro risponde dell'esecuzione dei compiti affidatigli.
2. In caso di inosservanza delle disposizioni di cui al paragrafo 1 durante il periodo di distacco, la Commissione ha la facoltà di mettere fine al distacco dell'END se lo reputa opportuno a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c).
 3. Al termine del distacco, l'END resta soggetto all'obbligo di lealtà verso le Comunità e nell'espletare le nuove mansioni che gli verranno affidate o nell'accettare determinati incarichi o benefici resta tenuto ad agire con integrità e discrezione.

Articolo 8

Esperienza professionale e conoscenze linguistiche

1. Per essere distaccato presso la Commissione, l'esperto nazionale deve aver maturato un'esperienza professionale di almeno tre anni a tempo pieno nell'esercizio di funzioni amministrative, scientifiche, tecniche, di consulenza o di supervisione equivalenti a quelle dei gruppi di funzioni AD o AST – quest'ultimo viene preso in considerazione soltanto per profili altamente specialistici – quali definiti dallo statuto dei funzionari delle Comunità europee nonché dal regime applicabile agli altri agenti delle Comunità.

2. L'END deve comprovare di avere una conoscenza approfondita di una delle lingue della Comunità e una conoscenza soddisfacente di un'altra lingua comunitaria, nella misura necessaria alle funzioni da svolgere. L'END di un paese terzo deve provare di possedere una conoscenza approfondita di una lingua delle Comunità nella misura necessaria alle mansioni da svolgere.

Articolo 9
Sospensione del distacco

1. Su richiesta scritta dell'END o del suo datore di lavoro, e comunque previo accordo di quest'ultimo, la Commissione può autorizzare sospensioni dei periodi di distacco stabilendone le condizioni. Per la durata di tali sospensioni
 - a) il versamento delle indennità di soggiorno di cui all'articolo 17 è sospeso;
 - b) il rimborso delle spese di cui all'articolo 19 è corrisposto solo ove l'interruzione avvenga su richiesta della Commissione.
2. Il periodo di sospensione non viene computato ai fini della durata del distacco quale definita all'articolo 4.

Articolo 10
Fine del distacco

1. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 2, si può porre fine al distacco dell'esperto su richiesta della Commissione o del datore di lavoro con un preavviso di tre mesi, ovvero, su richiesta dell'END, con lo stesso preavviso e fatto salvo l'accordo della Commissione e del datore di lavoro.
2. In circostanze eccezionali, hanno facoltà di mettere fine al distacco senza preavviso
 - a) il datore di lavoro dell'END, ove imperativi di servizio debitamente motivati lo richiedano;
 - b) la Commissione e il datore di lavoro di concerto, su richiesta rivolta dall'END a entrambi, nella quale egli giustifichi un interesse personale o professionale;
 - c) la Commissione, in caso di inosservanza da parte dell'END e/o del suo datore di lavoro degli obblighi che incombono loro ai sensi della presente decisione. La Commissione ne informa immediatamente l'END e il suo datore di lavoro.

Capo II

Condizioni di lavoro

Articolo 11
Previdenza sociale

1. Prima dell'inizio del distacco, l'amministrazione pubblica nazionale o l'OIG da cui l'esperto distaccato dipende certificano alla Commissione che l'END resta soggetto, per l'intera durata del suo distacco, alla legislazione in materia di previdenza sociale applicabile all'amministrazione pubblica da cui dipende, la quale si accolla le spese sostenute all'estero. A tal fine, il datore di lavoro dell'esperto fornisce alla Commissione il certificato di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio³.

Per gli END distaccati presso una delegazione della Commissione in un paese terzo, l'amministrazione pubblica nazionale o l'OIG da cui l'END dipende garantisce massimali di rimborso per le spese mediche sufficienti a coprire le spese mediche sostenute nel paese nonché eventuali spese di rimpatrio sanitario.

2. Dal giorno della loro entrata in funzione, gli END sono coperti contro i rischi di infortunio. La Commissione fornisce loro una copia delle disposizioni applicabili il giorno in cui si presentano al servizio competente presso la direzione generale del personale e dell'amministrazione per espletare le formalità amministrative inerenti al distacco.
3. L'END che non può essere coperto da un regime pubblico contro i rischi di malattia può chiedere che detti rischi siano assicurati dalla Commissione. L'esperto contribuisce al premio assicurativo per metà e il suo contributo è trattenuto ogni mese sull'indennità di soggiorno prevista all' articolo 17.

Articolo 12 Orario di lavoro

1. L'END è soggetto alle norme in vigore presso la Commissione in materia di orario di lavoro⁴.
2. L'END lavora a tempo pieno per l'intera durata del distacco. In via eccezionale, su richiesta debitamente giustificata della DG interessata, il direttore generale del personale e dell'amministrazione può autorizzare un END a lavorare a tempo parziale, purché il datore di lavoro dell'END dia il proprio assenso e sempre che il lavoro a tempo parziale sia compatibile con il buon funzionamento del servizio.

Articolo 13 Assenza per malattia

1. L'END è soggetto alle norme in vigore presso la Commissione in materia di assenza per malattia o infortunio⁵.
2. Se l'assenza per malattia è superiore a tre mesi o al periodo di servizio prestato dall'END – tenendo comunque conto del più lungo di questi due periodi –, le indennità di soggiorno previste all' articolo 17 vengono automaticamente sospese.

³ GU L 74 del 27.3.1972, pag. 1.

⁴ *Mutatis mutandis* si applicano gli articoli 55, 56 e 56 *quater* dello statuto e le relative disposizioni di applicazione.

⁵ *Mutatis mutandis* si applicano gli articoli 59 e 60 dello statuto e le relative disposizioni di applicazione.

L'assenza per malattia non può essere prorogata oltre la durata del distacco dell'interessato.

3. L'END vittima di un infortunio connesso col suo lavoro e intervenuto durante il periodo di distacco continua a ricevere l'intero importo dell'indennità di soggiorno per tutto il periodo in cui è inabile al lavoro. Il versamento di queste indennità non può tuttavia prolungarsi oltre la fine del periodo di distacco.

Articolo 14

Congedo annuo e congedo speciale

1. L'END è soggetto alle norme per i funzionari della Commissione in materia di congedo annuo e di congedo speciale, escluse le disposizioni relative al grado⁶.
2. Il congedo è soggetto alla preventiva autorizzazione del servizio a cui l' END è assegnato. In caso di assenza irregolare ai sensi dell'articolo 60 dello statuto, le indennità di soggiorno non sono versate.
3. Su richiesta debitamente motivata del datore di lavoro dell'END, la Commissione può concedere all'esperto nazionale un massimo di due giorni di congedo speciale per periodo di dodici mesi, onde permettergli di recarsi presso il proprio datore di lavoro.
4. I giorni di congedo annuo non fruiti al termine del periodo di distacco non possono dar luogo ad alcun rimborso.

Articolo 15

Congedo di maternità

1. L'END è soggetto alle norme in vigore presso la Commissione in materia di congedo di maternità⁷. Durante il congedo di maternità all'esperta vengono versate le indennità di soggiorno di cui all'articolo 17.
2. Qualora la normativa cui deve conformarsi il datore di lavoro dell'END preveda un congedo di maternità più lungo, su richiesta dell'END il distacco viene interrotto per il periodo eccedente il congedo concesso dalla Commissione.

Un periodo equivalente al periodo di interruzione può essere aggiunto al termine del distacco se l' interesse della Commissione lo giustifica.

3. L'END può eventualmente chiedere un'interruzione del periodo di distacco pari alla somma dei periodi concessi per il congedo di maternità. In tal caso si applicano le disposizioni del paragrafo 2, secondo comma.

⁶ *Mutatis mutandis* si applicano gli articoli 57, 59 bis, l'allegato V dello statuto e le relative disposizioni di applicazione.

⁷ *Mutatis mutandis* si applicano l'articolo 58 dello statuto e le relative disposizioni di applicazione.

Articolo 16
Gestione e controllo

Per gli END distaccati in sedi di servizio diverse da Bruxelles o Lussemburgo, le operazioni quotidiane di gestione amministrativa e finanziaria, quali il calcolo e il pagamento delle indennità di soggiorno e di trasporto, incombono alla DG o al servizio cui l'END è assegnato.

Una copia della situazione amministrativa dei suddetti END e delle eventuali modifiche apportate, nonché delle informazioni statistiche che li riguardano, viene trasmessa mensilmente all'unità competente presso la direzione generale del personale e dell'amministrazione.

Capo III

Indennità e spese

Articolo 17
Indennità di soggiorno

1. L'END ha diritto, per l'intera durata del distacco, a un'indennità di soggiorno giornaliera e a un'indennità di soggiorno mensile.

Alla data di effetto della presente decisione

- l'indennità di soggiorno giornaliera è pari a 119,39 euro per Bruxelles e Lussemburgo;
- l'indennità di soggiorno mensile viene corrisposta in base alla tabella seguente:

Distanza tra il luogo di origine e il luogo di distacco (km)	Importo in euro
0 – 150	0
> 150	76,74
> 300	136,42
> 500	221,71
> 800	358,14
> 1300	562,80
> 2000	673,67

2. Queste indennità di soggiorno vengono concesse in base agli stessi criteri applicabili per l'indennità di dislocazione versata ai funzionari⁸.
3. Per gli END senza spese, lo scambio di lettere di cui all'articolo 3, paragrafo 4, precisa che l'indennità non sarà corrisposta.
4. Per gli END distaccati in uno Stato membro dell'Unione europea diverso dal Belgio o dal Lussemburgo, alle indennità di soggiorno viene applicato il coefficiente correttore fissato dal Consiglio a norma dell'articolo 64 dello statuto.
5. Gli adeguamenti delle retribuzioni adottate dal Consiglio in virtù dell'articolo 65 dello statuto si applicano automaticamente alle indennità di soggiorno dal mese successivo alla loro adozione. La direzione generale del personale e dell'amministrazione bada alla corretta esecuzione di tale disposizione e provvede a pubblicare il nuovo ammontare delle indennità di soggiorno sul sito Internet della Commissione.
6. Queste indennità sono destinate a coprire, su base forfettaria, le spese di soggiorno degli END nel luogo in cui vengono distaccati; in nessun caso vanno considerate come una retribuzione corrisposta dalla Commissione.

Prima del distacco il datore di lavoro si impegna presso la direzione generale del personale e dell'amministrazione a mantenere, durante il distacco, il livello di retribuzione che l'END percepiva al momento del distacco.

L'END informa la direzione generale del personale e dell'amministrazione in merito a qualsiasi indennità avente analoga finalità percepita da altra fonte. L'ammontare di un'eventuale altra indennità viene detratto dalle indennità di soggiorno versate dalla Commissione. Quest'ultima, su richiesta debitamente giustificata del datore di lavoro, può decidere di non procedere a tale detrazione.

7. Le indennità di soggiorno devono essere versate per tutti i giorni della settimana, anche durante i periodi di missione, di congedo annuo e di congedo speciale, nonché per i giorni festivi ufficiali della Commissione.
8. All'atto dell'entrata in servizio, l'END beneficia di un anticipo pari all'ammontare di 75 giorni di indennità di soggiorno. Questo versamento estingue qualsiasi diritto a nuove indennità di soggiorno per il periodo al quale corrisponde. L'importo forfettario in questione viene versato entro il giorno 25 del mese qualora l'END prenda servizio il primo giorno del mese. Ove l'entrata in servizio avvenga invece il giorno 16 del mese, l'importo forfettario viene versato entro il giorno 10 del mese successivo. Se il distacco prende fine nell'arco dei primi 75 giorni di cui sopra, l'END è tenuto a rimborsare la quota delle indennità di soggiorno corrispondente al periodo non prestato.
9. Le indennità di soggiorno vengono versate non oltre il giorno 25 di ogni mese.

⁸ *Mutatis mutandis* si applicano l'articolo 4 dell'allegato VII dello statuto e le relative disposizioni di applicazione.

Articolo 18
Luogo di origine

1. Ai fini della presente decisione, si considera "luogo d'origine" la località in cui l'END esercitava le proprie funzioni per il suo datore di lavoro al momento del distacco. La sede di distacco è il luogo in cui è ubicato il servizio della Commissione al quale l'END è assegnato. Entrambi questi luoghi vengono precisati nello scambio di lettere di cui all' articolo 3, paragrafo 4.
2. Qualora sei mesi prima del suo distacco presso la Commissione, in qualità di END, un esperto nazionale avesse già la residenza principale in un luogo diverso da quello in cui ha sede il suo datore di lavoro, si considera luogo di residenza quello dei due luoghi più vicino alla sede di distacco.

Articolo 19
Spese di viaggio

1. L'END ha diritto per se stesso al rimborso delle proprie spese di viaggio tra il luogo di origine e la sede di distacco, quali definiti all'articolo 18, all'atto della sua entrata in servizio e della cessazione delle sue funzioni, tranne nel caso degli END senza spese.
2. Le spese di viaggio vengono rimborsate secondo le norme e le condizioni vigenti in materia alla Commissione⁹.
3. In deroga al paragrafo 1, l'END in grado di comprovare che al termine del suo periodo di distacco verrà assegnato a una sede diversa dal suo luogo d'origine ha diritto al rimborso delle spese di viaggio verso questa nuova località, alle condizioni stabilite al paragrafo 2. Tale rimborso non può tuttavia eccedere l'importo che sarebbe stato versato in caso di rientro dell'END al luogo d'origine.
4. La Commissione non rimborsa alcuna spesa di cui ai paragrafi precedenti che sia stata sostenuta o rimborsata dal datore di lavoro. Le necessarie informazioni vengono fornite all'unità competente presso la direzione generale del personale e dell'amministrazione dalle RP interessate o, se del caso, dal segretariato dell'AELS, dalle OIG o dalle missioni diplomatiche dei paesi terzi interessati.

Articolo 20
Missioni e spese di missione

1. L'END può essere inviato in missione conformemente alle disposizioni dell'articolo 6.
2. Le spese di viaggio vengono rimborsate conformemente alle norme e condizioni vigenti in materia alla Commissione¹⁰.

⁹ *Mutatis mutandis* si applicano l'articolo 7, paragrafi 1 e 2, dell'allegato VII e le relative disposizioni d'applicazione.

Articolo 21
Formazione

Le azioni di formazione organizzate dalla Commissione sono aperte agli END ove l'interesse della Commissione lo giustifichi. L'interesse dell'END, in particolare nella prospettiva del suo reintegro nell'amministrazione d'origine dopo il distacco, può essere preso in considerazione nel decidere di autorizzarlo a seguire una formazione.

Articolo 22
Disposizioni amministrative

1. L'END è tenuto a presentarsi il primo giorno del suo distacco all'unità competente presso la direzione generale del personale e dell'amministrazione al fine di espletare le formalità amministrative necessarie. L'assunzione delle funzioni interviene il primo o il sedici del mese.
2. Gli END assegnati presso una sede diversa da Bruxelles si presentano al servizio competente nel luogo di distacco.

Capo IV

Reclami

Articolo 23

Ferme restando le possibilità di ricorso alle condizioni e nei termini previsti dall'articolo 230 del trattato CE, dopo la sua entrata in servizio qualunque END ha la facoltà di introdurre, presso l'unità della direzione generale del personale e dell'amministrazione preposta ai reclami e alle questioni relative allo statuto, un reclamo rivolto contro un atto adottato dai servizi della Commissione ai sensi della presente decisione che egli ritenga lesivo, tranne in ordine a decisioni che discendano direttamente da decisioni prese dal datore di lavoro dell'interessato.

Il reclamo deve essere presentato entro due mesi. Tale periodo decorre dalla data di notifica all'interessato, e in ogni caso al più tardi dalla data in cui la notifica gli è pervenuta. Il direttore generale del personale e dell'amministrazione è tenuto a notificare all'interessato la propria decisione motivata entro quattro mesi dal giorno di presentazione del reclamo. Al termine di tale periodo, una mancata risposta va considerata come decisione implicita di rigetto.

¹⁰ *Mutatis mutandis* si applicano gli articoli 11 e 12 dell'allegato VII dello statuto e relative disposizioni di applicazione.

Capo V

END retribuiti su stanziamenti per la ricerca destinati ad "azioni dirette"

Articolo 24

La presente decisione si applica altresì agli END retribuiti sugli stanziamenti assegnati al Centro comune di ricerca destinati ad "azioni dirette",

Articolo 25

I poteri conferiti in virtù della presente decisione al direttore generale del personale e dell'amministrazione vengono esercitati congiuntamente da quest'ultimo e dal direttore generale competente per gli END distaccati presso il Centro comune di ricerca. Il Centro è autorizzato a delegare tali poteri a funzionari posti sotto la propria autorità.

Capo VI

END distaccati presso le delegazioni della Commissione

Articolo 26

La presente decisione si applica anche agli END distaccati presso le delegazioni della Commissione.

Articolo 27

Nel caso di END distaccati presso delegazioni della Commissione i poteri che la presente decisione conferisce al direttore generale del personale e dell'amministrazione vengono esercitati congiuntamente da quest'ultimo e dal direttore generale delle relazioni esterne. Questi è autorizzato a delegare a sua volta tali poteri a funzionari posti sotto la propria autorità.

Articolo 28

1. Le indennità di soggiorno di cui all'articolo 17 vengono corrisposte in euro sul territorio belga. A esse si applica il coefficiente correttore in vigore per la retribuzione dei funzionari la cui sede di servizio è in Belgio.
2. In deroga al paragrafo 1 e su richiesta dell'END, il direttore generale delle relazioni esterne può autorizzare il versamento delle indennità di soggiorno nella moneta della

sede di distacco o, in circostanze eccezionali debitamente giustificate, per salvaguardare il potere d'acquisto dell'interessato, in un'altra moneta. In tal caso alle indennità si applica il coefficiente correttore previsto dall'articolo 12 dell'allegato X dello statuto ed esse verranno convertite in base al tasso di cambio corrispondente.

3. Agli END distaccati presso delegazioni della Commissione in paesi terzi viene versata anche un'indennità correlata alle condizioni di vita, calcolata secondo criteri identici a quelli definiti all'articolo 10 dell'allegato X. L'indennità giornaliera di soggiorno prevista dall'articolo 17, paragrafo 1, del presente regime costituisce l'importo di riferimento di cui all'articolo 10 dell'allegato X dello statuto. Essa viene imputata sugli stanziamenti assegnati al servizio esterno unificato (SEU).

TITOLO II

ESPERTI NAZIONALI IN FORMAZIONE PROFESSIONALE

Articolo 29

Disposizioni generali e definizione

1. Gli esperti nazionali in formazione professionale (qui di seguito "ENFP") sono agenti delle pubbliche amministrazioni degli Stati membri dell'UE o dell'AELS nonché, in funzione dei posti disponibili, di paesi con i quali il Consiglio ha deciso di intavolare negoziati di adesione e che abbiano concluso con la Commissione un accordo specifico in materia di distacco di personale, ovvero di OIG; si tratta di esperti che la Commissione accoglie nei propri servizi affinché possano beneficiare di una formazione professionale.
2. Agli ENFP si applicano per analogia le disposizioni dell'articolo 1, paragrafi 1, 3, 4 e 5.

Articolo 30

Obiettivo della formazione professionale

1. La formazione professionale si prefigge
 - di offrire agli ENFP un'esperienza dei metodi di lavoro e delle politiche della Commissione;
 - di metterli in grado di acquisire un'esperienza e una conoscenza pratica del lavoro quotidiano dei servizi della Commissione, nonché di offrire loro la possibilità di lavorare in un ambiente multiculturale e plurilingue;
 - di permettere agli agenti delle amministrazioni nazionali di mettere in pratica le conoscenze acquisite nel corso dei loro studi, in particolare nei rispettivi ambiti di competenza.
2. Da parte sua la Commissione europea

- beneficia dell'apporto di persone che possono offrire un punto di vista nuovo e conoscenze aggiornate che arricchiranno il lavoro quotidiano dell'istituzione;
- allestisce una rete di persone che dispongono di un'esperienza diretta delle sue procedure.

Articolo 31
Ammissibilità

1. Per analogia si applicano agli ENFP le disposizioni dell'articolo 8 in materia di esperienza professionale e di conoscenze linguistiche.
2. Le candidature di persone che abbiano già beneficiato di un distacco in qualità di esperto nazionale o di un contratto lavorativo all'interno di un'istituzione o di un organo comunitario non vengono accolte.

Articolo 32
Selezione delle candidature

1. Le candidature sono trasmesse dalle RP e, se del caso, dal segretariato dell'AELS o dalle amministrazioni dei paesi terzi e dalle OIG, all'unità competente della direzione generale del personale e dell'amministrazione, conformemente alla procedura e ai metodi che l'unità stessa definisce.
2. Previa consultazione dei servizi interessati ed esame della situazione, l'unità competente presso la direzione generale del personale e dell'amministrazione stabilisce per ciascun periodo il numero di ENFP che le direzioni generali e i vari servizi potranno accogliere.

Articolo 33
Durata della formazione professionale

1. La durata delle formazioni professionali oscilla fra tre e cinque mesi al massimo. Essa viene fissata preventivamente e non può essere modificata né prorogata.

Un ENFP può beneficiare di un unico periodo di formazione professionale.
2. Le formazioni professionali sono organizzate due volte l'anno e di massima iniziano il giorno 1 o 16 dei mesi di marzo o ottobre.

Articolo 34
Svolgimento della formazione professionale

Durante l'intera durata della loro formazione professionale, gli ENFP vengono posti sotto la responsabilità di un consigliere per la formazione. Quest'ultimo deve informare l'unità competente presso la direzione generale del personale e dell'amministrazione in ordine a qualsiasi incidente di rilievo intervenuto durante la formazione professionale (in particolare assenze, malattie, infortuni o interruzione della formazione) da lui rilevato o di cui l'ENFP lo abbia informato.

Gli ENFP sono tenuti a conformarsi alle istruzioni impartite loro dal consigliere per la formazione, dai superiori nella DG o nel servizio al quale sono assegnati, nonché alle istruzioni della direzione generale del personale e dell'amministrazione.

Gli ENFP sono autorizzati ad assistere a riunioni, tranne a quelle ristrette o confidenziali, a ricevere della documentazione e a partecipare alle attività del servizio presso il quale sono distaccati.

Articolo 35
Sospensione della formazione professionale

Su richiesta scritta dell'ENFP o del suo datore di lavoro, e previo accordo di quest'ultimo, la direzione generale del personale e dell'amministrazione può autorizzare la sospensione della formazione professionale per un periodo molto limitato o la cessazione anticipata della formazione. L'ENFP può tornare per ultimare la parte residua della formazione professionale solo fino al termine di uno stesso periodo. Non è possibile alcuna proroga.

Articolo 36
Casi particolari

1. Le formazioni professionali presso i gabinetti dei commissari sono gestiti dalla direzione generale del personale e dell'amministrazione. In deroga agli articoli 32 e 33, le date, la durata e le procedure vengono definite in funzione delle esigenze dei singoli gabinetti. La durata massima della formazione professionale non può comunque superare 6 mesi.
2. In via eccezionale il direttore generale dell'amministrazione e del personale può autorizzare il distacco dell'ENFP in deroga alle disposizioni degli articoli 32 e 33, soprattutto ove la Commissione concluda un accordo specifico in materia di distacco del personale.

Articolo 37
Condizioni di lavoro e retribuzione

1. Per analogia agli ENFP si applicano le disposizioni degli articoli seguenti:
 - articolo 6 relativo alle mansioni;
 - articolo 7 relativo ai diritti e agli obblighi;
 - articolo 11, paragrafi 1 e 2, relativo al regime previdenziale;
 - articolo 12, paragrafo 1, relativo all'orario di lavoro;
 - articolo 13 relativo alle assenze per malattia;
 - articolo 15 relativo ai congedi annui e ai congedi speciali;
 - articolo 20 relativo alle missioni e spese di missione.
2. Gli ENFP sono assimilati a END senza spese ai sensi dell'articolo 2. Continuano a essere retribuiti dal loro datore di lavoro senza contributi finanziari di sorta versati dalla Commissione.

La Commissione non accetta alcuna richiesta di borsa, onorari, rimborso di spese di viaggio o di spese di altra natura, tranne il rimborso delle spese per missioni effettuate nel quadro della formazione professionale impartita.

Articolo 38
Rapporti e attestati

Gli ENFP che hanno ultimato il periodo di formazione professionale richiesta sono tenuti a compilare i rapporti di valutazione chiesti dalla direzione generale del personale e dell'amministrazione al termine della formazione ricevuta. I consiglieri per la formazione devono a loro volta compilare un rapporto di valutazione corrispondente.

Fatta salva la compilazione dei rapporti di cui sopra, gli ENFP che hanno ultimato il loro periodo di tirocinio ricevono, al termine dello stesso, un attestato che indica le date della loro formazione professionale e il servizio presso il quale erano in formazione.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 39
Delega

1. Il direttore generale del personale e dell'amministrazione può delegare i poteri conferitigli ai sensi della presente decisione a una o più persone di sua scelta, all'interno della direzione generale del personale e dell'amministrazione.
2. Le RP, il segretariato dell'AELS, le OIG e le missioni diplomatiche dei paesi terzi interessati sono gli interlocutori privilegiati della DG ADMIN durante l'intero periodo di distacco degli END. A tale titolo, ogni scambio di corrispondenza o di altra natura con il datore di lavoro dell'END, in particolare gli scambi previsti dalla presente decisione avvengono tramite la RP dello Stato membro, il segretariato dell'AELS, le OIG e le missioni diplomatiche dei paesi terzi interessati.

Articolo 40
Entrata in vigore

1. La presente decisione prende effetto il 1° gennaio 2009.

L'ultima frase del primo comma dell'articolo 4, paragrafo 1, è d'applicazione con decorrenza 31 dicembre 2008.
2. A decorrere dalla propria data d'effetto la presente decisione si applica
 - agli END e agli ENFP che entrano in servizio;
 - agli END il cui distacco è in corso, tranne per gli articoli 17 e 19 applicabili esclusivamente su richiesta degli interessati, al posto delle disposizioni degli articoli 17-22 della decisione della Commissione relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso i servizi della Commissione, del 1°

giugno 2006 ¹¹, qualora il loro distacco venga prorogato ai sensi dell'articolo 4, ferme restando le disposizioni di cui ai paragrafi 3 e 4.

3. Gli END il cui distacco sia in corso e che chiedano il beneficio delle disposizioni dell'articolo 17 non percepiscono l'indennità di soggiorno mensile di cui al paragrafo 1 di detto articolo, ove abbiano beneficiato, all'atto della loro entrata in servizio, delle disposizioni dell'articolo 22 della decisione della Commissione relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso i servizi della Commissione, del 1° giugno 2006, testé citata. Beneficiano invece delle disposizioni di quello stesso articolo 22 al momento della cessazione delle loro funzioni.
4. Gli END il cui distacco sia in corso e che non desiderino beneficiare delle disposizioni degli articoli 17 e 19 continuano a beneficiare di quelle previste dagli articoli 17-22 della suddetta decisione della Commissione, relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso i servizi della Commissione, del 1° giugno 2006.
5. La decisione della Commissione relativa al regime applicabile agli esperti nazionali distaccati presso i servizi della Commissione, del 1° giugno 2006, è abrogata. Le disposizioni degli articoli 17-22 della stessa restano tuttavia d'applicazione nei casi di cui ai paragrafi 2-4.
6. Le disposizioni della decisione della Commissione del 28 aprile 2004, che istituisce il regime relativo agli END in materia di congedi¹², non sono più d'applicazione.

Fatto a Bruxelles, addì 12.11.2008

Per la Commissione
Siim Kallas
Membro della Commissione

¹¹ C(2006)2033 dell'1.6.2006.

¹² C(2004)1597 del 28.04.2004.